



REGOLAMENTO DELL’A.T.C. RIMINI 1 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI ATTI AL RIPRISTINO DEGLI HABITAT NATURALI FINALIZZATI ALL’INCREMENTO ED AL SOSTENTAMENTO DELLA FAUNA SELVATICA

ART. 1 - INTERVENTI

L’A.T.C. Rimini 1 concede contributi per i seguenti tipi di intervento:

- A) salvaguardia e recupero degli ambienti idonei al rifugio della fauna selvatica attraverso la creazione di siepi ;
- B) coltivazioni a perdere per l’alimentazione delle specie selvatiche ;
- C) mantenimento di residui colturali e lavorazioni ritardate del terreno ;
- D) mantenimento di medicaie “a fine ciclo biologico” ;
- E) incentivazione attività agricole eco-compatibili ;
- F) rinaturalizzazione delle aree marginali dei coltivi ed interventi di miglioramento ambientale non previsti nei punti precedenti .

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi a favore dei proprietari o conduttori di fondi rustici singoli od associati.

Nel caso di interventi di cui al punto A) del precedente art. 1, è necessario il consenso scritto del proprietario e del conduttore, mentre per i rimanenti punti è sufficiente il consenso scritto del proprietario o del conduttore.

Per i titolari di concessione demaniale non è necessario l’assenso scritto dell’Ente concedente.

ART. 3 - ENTITA’ DEI CONTRIBUTI

I contributi per gli interventi previsti dall’art. 1 del presente Regolamento sono concessi come segue:

A) Creazione di siepi

Le superfici massime interessate non possono superare i 500 mq. (167 metri lineari).

Il premio verrà commisurato alla superficie effettivamente investita.

Il calcolo della superficie investita avviene facendo riferimento ad una superficie corrispondente alla fascia ipotetica di ingombro pari a metri lineari 1,50 esterni alla fila delle piante, che per tutto il periodo di impegno deve essere comunque accudita.

L’A.T.C. Rimini 1 mette a disposizione le piante presso il vivaio ed eroga un contributo annuale per l’accudimento (concimazione, pulizia del terreno dalle infestanti ed irrigazione in caso di siccità) fino ad un massimo di Euro 5,00 al mq per la durata dei primi 5 anni, dopo dei quali la siepe può essere lasciata a sé stessa.

Il beneficiario si impegna comunque per la durata di anni 10 dalla data di messa a dimora delle piante, pertanto qualsiasi causa, anche di forza maggiore, che dovesse prevedere l’abbattimento o la rimozione della siepe prima della scadenza decennale dell’impegno, avrà come conseguenza la restituzione di quanto percepito maggiorato degli interessi legali, oppure il reimpianto, a proprie spese, da parte dell’agricoltore di una siepe analoga in un altro spazio della proprietà concordata con la Commissione competente dell’A.T.C. Rimini 1.



Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Rimini

Via Euterpe, 3W – 47923 Rimini – Tel. 0541790977 – Fax. 0541790976 – www.atcrimini1.com

B1) Coltivazioni a perdere per l'alimentazione delle specie selvatiche

Tali coltivazioni dovranno essere effettuate obbligatoriamente in una consociazione di colture, sulla base della tipologia del territorio, con sementi fornite direttamente dall'A.T.C. Rimini 1, che comprenderà almeno due delle seguenti specie: mais, sorgo, girasole, miglio, panico, saggina e vecchia. La superficie di intervento non potrà essere inferiore a 2.000 mq. e non superiore a 15.000 mq. per appezzamento.

L'A.T.C. Rimini 1 riconosce un contributo fino ad un massimo di Euro 900,00 ad Ha. e, qualora il terreno sia situato all'interno di Zone di protezione od in territorio di pianura (secondo la classificazione indicata nel Piano di Sviluppo Rurale della Provincia di Rimini), tale contributo potrà essere aumentato fino al 20% dell'importo base per unità di misura.

Il beneficiario si impegna a tenere in campo le coltivazioni fino al 31/12 dell'anno di semina, a garantire le operazioni colturali (preparazione adeguata del terreno, concimazione, ecc.) essenziali al corretto sviluppo vegetazionale della coltura, a non fare diserbi ed a non farne in ogni caso uso diverso da quello dell'alimentazione naturale, nidificazione e rifugio della fauna selvatica.

B2) Coltivazioni a perdere per l'alimentazione delle specie selvatiche

Tali coltivazioni dovranno essere effettuate obbligatoriamente in una consociazione di colture, sulla base della tipologia del territorio, con sementi fornite direttamente dall'A.T.C. Rimini 1, che comprenderà almeno due delle seguenti specie: mais, sorgo, girasole, miglio, panico, saggina e vecchia. La superficie di intervento non potrà essere inferiore a 2.000 mq. e non superiore a 15.000 mq. per appezzamento.

L'A.T.C. Rimini 1 riconosce un contributo fino ad un massimo di Euro 1.650,00 ad Ha. e, qualora il terreno fosse situato all'interno di Zone di protezione od in pianura (secondo la classificazione indicata nel Piano di Sviluppo Rurale della Provincia di Rimini), tale contributo potrà essere aumentato fino al 20% dell'importo base per unità di misura.

Il beneficiario si impegna a tenere in campo le coltivazioni fino al 15/08 dell'anno successivo a quello della semina, a garantire le operazioni colturali (preparazione adeguata del terreno, concimazione, ecc.) essenziali al corretto sviluppo vegetazionale della coltura, a non fare diserbi ed a non farne in ogni caso uso diverso da quello dell'alimentazione naturale, nidificazione e rifugio della fauna selvatica.

B3) Coltivazioni a perdere per l'alimentazione delle specie selvatiche

Tali coltivazioni dovranno essere effettuate con sementi di grano tenero fornite dall'A.T.C. Rimini 1. La superficie di intervento non potrà essere inferiore a 2.000 mq. e non superiore a 15.000 mq. per appezzamento.

L'A.T.C. Rimini 1 riconosce un contributo fino ad un massimo di Euro 1.350,00 ad Ha. e, qualora il terreno fosse situato all'interno di Zone di protezione od in pianura (secondo la classificazione indicata nel Piano di Sviluppo Rurale della Provincia di Rimini), tale contributo potrà essere aumentato fino al 20% dell'importo base per unità di misura.

Il beneficiario si impegna a tenere in campo le coltivazioni fino al 30/09 dell'anno successivo a quello della semina, a garantire le operazioni colturali (preparazione adeguata del terreno, concimazione, ecc.) essenziali al corretto sviluppo vegetazionale della coltura, a non fare diserbi ed a non farne in ogni caso uso diverso da quello dell'alimentazione naturale, nidificazione e rifugio della fauna selvatica.



Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Rimini

Via Euterpe, 3W – 47923 Rimini – Tel. 0541790977 – Fax. 0541790976 – www.atcrimini1.com

C) Lavorazioni ritardate del terreno e delle stoppie

Da attuarsi prioritariamente all'interno delle Zone di protezione con un contributo fino ad un massimo di Euro 150,00 ad Ha., per una superficie massima di intervento di 5 Ha. per appezzamento.

Il beneficiario, per avere diritto al contributo, dovrà effettuare la trebbiatura del grano mantenendo la stoppia alta almeno 10/15 centimetri e dovrà ritardare le lavorazioni del terreno almeno sino al 20/09 dello stesso anno.

Per quanto riguarda il mais ed il sorgo, il beneficiario, per avere diritto al contributo fissato nella misura massima di Euro 250,00 ad Ha, dovrà effettuare la trinciatura mantenendo la stoppia alta almeno 40/45 centimetri e dovrà ritardare le lavorazioni del terreno almeno sino al 30/11 dello stesso anno.

Il beneficiario potrà, qualora lo ritenga utile, effettuare eventualmente la "semina su sodo", senza però ricorrere ad interventi di diserbo preventivo.

Tali aree saranno privilegiate in sede di individuazione delle aree di immissione della selvaggina.

D) Mantenimento di medicai "a fine ciclo"

Da attuarsi esclusivamente all'interno delle Zone di protezione, con un contributo annuo fino ad un massimo di Euro 400,00 ad Ha. per il primo anno e di Euro 400,00 ad Ha. per il secondo anno, per una superficie massima di intervento di 5 Ha. per appezzamento.

Il beneficiario, per avere diritto al contributo, dovrà mantenere il campo di medica "a fine ciclo biologico" in campo effettuando un unico sfalcio a metà del mese di Luglio dell'anno di presentazione della richiesta al 15 luglio dell'anno successivo con possibilità di proroga dell'impegno alle stesse condizioni per gli anni successivi. Lo sfalcio dovrà avvenire adottando le necessarie precauzioni a tutela della fauna selvatica presente, tra queste la ridotta velocità, l'aumentata altezza della barra falciante, l'utilizzo di ultrasuoni per l'allontanamento della fauna e soprattutto lo sfalcio partendo dal centro dell'appezzamento verso l'esterno (movimento centrifugo).

E) Contributo per attività agricole eco-compatibili

L'ATC RN1 concede contributi fino ad un massimo di Euro 10,00 ad ettaro agli agricoltori ed ai contoterzisti che, previa richiesta all'A.T.C. RN1 e ricevimento di formale autorizzazione, provvedano ad effettuare operazioni di sfalcio del foraggio, utilizzando tutte quelle precauzioni utili alla salvaguardia dei piccoli nati di mammiferi ed uccelli.

Tra queste la ridotta velocità, l'aumentata altezza della barra falciante, l'utilizzo di ultrasuoni per l'allontanamento della fauna e soprattutto lo sfalcio partendo dal centro dell'appezzamento (movimento centrifugo).

F) Rinaturalizzazione delle aree e quanto non previsto nei punti precedenti

Interventi che per la loro particolarità e/o complessità necessitino di essere valutati caso per caso potendo comprendere azioni, anche diverse, da quelle contenute nel presente regolamento, anche mediante acquisizione temporanea, in aree di scarso interesse economico, di superfici con colture in atto utili all'alimentazione della selvaggina od il ripristino di laghetti, sorgenti e/o punti di abbeveraggio per la fauna.



Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Rimini

Via Euterpe, 3W – 47923 Rimini – Tel. 0541790977 – Fax. 0541790976 – www.atcrimini1.com

ART. 4 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Tutti gli interventi di cui all'art. 1 per beneficiare dei contributi di cui all'art. 3 devono essere effettuati all'interno delle zone ritenute idonee dall'A.T.C. Rimini 1 e sotto lo stretto controllo dello stesso e dei suoi incaricati.

L'A.T.C. Rimini 1 si riserva pertanto di vagliare le domande e di accettare solamente quelle ritenute idonee agli obiettivi da esso perseguiti.

La priorità degli interventi sarà garantita, a parità di idoneità dell'intervento, a giudizio dell'A.T.C. RN1, agli agricoltori in regola con la documentazione relativa al Fascicolo Aziendale, agli interventi localizzati all'interno delle Zone di protezione ed agli interventi superiori ad Ha. 1 se localizzati in territorio A.T.C. .

In tutte le aree interessate dai contributi di cui all'art. 3, potrà essere vietata la caccia, compatibilmente con quanto previsto dalle norme vigenti, per una superficie che sarà ritenuta utile dall'A.T.C. Rimini 1.

Tutti i miglioramenti ambientali autorizzati e le lavorazioni dovranno essere effettuati con la massima cura e con tutti gli accorgimenti colturali idonei a favorire un normale sviluppo della coltura.

L'A.T.C. RN1 attraverso la propria Commissione Tecnica si riserverà di verificare lo stato dell'intervento durante i vari periodi d'impegno

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Al fine di favorire una corretta e tempestiva programmazione degli interventi e nel contempo una razionale e produttiva lavorazione dei terreni interessati, le domande dovranno essere presentate, complete di allegati e regolarmente compilate e firmate dall'agricoltore, all'A.T.C. Rimini 1 entro il 31/10 di ogni anno per l'anno successivo per i punti A), B1), B2) e D) entro il 30/04 per gli interventi di cui al punto F) ed entro il 30/06 di ogni anno per l'anno corrente per il punto C).

Le domande per il punto E) potranno essere presentate in qualsiasi momento e saranno valutate caso per caso.

Inoltre, previa valutazione da parte del Consiglio Direttivo, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili in bilancio, l'ATC può autorizzare anche richieste pervenute, anche oltre i termini temporali previsti.

L'inoltro delle domande deve essere effettuato direttamente o a mezzo posta, alla sede dell'A.T.C. RN1 sita a Rimini in Via Euterpe n. 3W, utilizzando l'apposita modulistica completa di tutti gli allegati richiesti.

ART. 6 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi dall'A.T.C. Rimini 1.

L'A.T.C. Rimini 1 approva o respinge le domande presentate, di cui al precedente art. 5, entro il 30/11 di ogni anno per i punti A), B1), B2) e D) ed entro il 31/07 di ogni anno per il punto C), salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le domande per il punto E) ed F) saranno approvate o respinte entro 15 giorni dalla data di presentazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.



Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Rimini

Via Euterpe, 3W – 47923 Rimini – Tel. 0541790977 – Fax. 0541790976 – www.atcrimini1.com

ART. 7 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi relativi alle domande approvate dall'A.T.C. Rimini 1 avverrà con le modalità di seguito elencate.

Intervento A) : entro il 30/11 di ogni anno ;

Intervento B1) : entro il 28/02 dell'anno successivo a quello di semina ;

Intervento B2) : acconto del 30% entro il 30/11 dell'anno di semina e saldo (70%) entro il 30/11 dell'anno di scadenza dell'impegno ;

Intervento B3) : entro il 30/11 dell'anno di scadenza dell'impegno ;

Intervento C) : entro il 30/11 dell'anno di scadenza dell'impegno ;

Intervento D) : entro il 30/11 dell'anno di scadenza dell'impegno ;

Intervento E) : entro il 30/11 di ogni anno ;

Intervento F) : da concordare caso per caso .

DOCUMENTO PREDISPOSTO DALLA COMMISSIONE AMBIENTE NELLA SEDUTA DEL 09/10/2014

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SEDUTA DEL 05/11/2014